

**NEWSLETTER AMBIENTE****BOLLETTINO PERIODICO DI AGGIORNAMENTO NORMATIVO****AGGIORNAMENTO NORMATIVO**

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Rifiuti: ecopiazze	E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto di modifica del decreto 8 aprile 2008 recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato. <i>D.M. 29 maggio 2009, in Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18/07/2009</i>
Rifiuti: ecopiazze	Determinati i requisiti per l'iscrizione nella categoria 1 per lo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta: le imprese che hanno già presentato istanza di iscrizione in base alla deliberazione del 29 luglio 2008, possono confermare l'iscrizione, presentando alla Sezione regionale apposita dichiarazione. <i>Albo Nazionale Gestori Ambientali, Delibera Prot. n. 02/CN/ALBO del 20 luglio 2009</i>
Rifiuti	L'Albo Nazionale Gestori Ambientali fornisce alcuni chiarimenti in materia di utilizzazione dell'iscrizione nella categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) per alcune tipologie di rifiuti individuate con i codici del capitolo 20. <i>Albo Nazionale Gestori Ambientali, Circolare prot. n. 1464/ALBO/PRES del 16 luglio 2009</i>
Ambiente e procedimento amministrativo	Sono in vigore dal 4 luglio 2009 alcune sostanziali modifiche alla l. 241/1990. In particolare, le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza del ritardo nell'emissione dei provvedimenti autorizzatori. <i>Legge 18 giugno 2009, n. 69, "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" in Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19/06/2009.</i>
Trattamento dei rifiuti e sicurezza sul lavoro	E' stata predisposta dall'INAIL e pubblicata una guida alla sicurezza per gli operatori degli impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani. <i>Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, La sicurezza per gli operatori degli impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti solidi urbani - Guida INAIL maggio 2009</i>
Impatto ambientale	Individuate le specifiche tecniche per la progettazione e l'immissione sul mercato dei televisori e apparecchi di refrigerazione per uso domestico ecocompatibili. <i>Regolamento CE n. 640/2009 in Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. 191 del 23 luglio 2009</i> <i>Regolamento CE n. 643/2009 in Gazzetta Ufficiale Comunità Europea n. 191 del 23 luglio 2009</i>
Energia	In adempimento di quanto previsto dalla direttiva comunitaria 2002/91/CE, anche in Italia sono state adottate le "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici". <i>Decreto Ministero dello sviluppo economico del 26 giugno 2009</i>

SCADENZE – ADEMPIMENTI

ADEMPIMENTO	SOGGETTI OBBLIGATI	SCADENZA	RIF. NORMATIVI
Denuncia CONAI	I produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al CONAI in regime di dichiarazione mensile sono tenuti a presentare la denuncia periodica.	20.09.09	Regolamento CONAI - artt. 7 commi 9 e 10



APPROFONDIMENTI

Gli obblighi e la responsabilità del produttore: profili sanzionatori	<p>E' opinione errata ma diffusa che il produttore, una volta conferito il rifiuto al trasportatore, possa ritenersi esonerato da ogni responsabilità in merito alla corretta gestione dello stesso. In realtà, la responsabilità di tale soggetto ha inizio <u>al momento della produzione</u>, <u>permane nella fase del trasporto</u> e si <u>conclude nella fase di destinazione finale al recupero o allo smaltimento</u>.</p> <p>E' di non poco rilievo la questione relativa alla responsabilità del produttore di rifiuti e degli obblighi che gravano sui soggetti coinvolti nella gestione, quando tale figura perda la disponibilità del rifiuto affidandolo a terzi.</p> <p>La ratio di far ricadere la responsabilità iniziale della gestione dei rifiuti in capo ai produttori, trae origine dal dettame comunitario "chi inquina paga" e trova fondamento nell'art. 178, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale).</p> <p>Tale disposizione sancisce il principio di co-responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella filiera: dalla produzione, passando per la distribuzione, fino all'utilizzo e consumo dei beni da cui originano i rifiuti.</p> <p>Il primo responsabile è dunque il produttore, al quale spettano gli obblighi previsti dell'art. 188 del D.Lgs. 152/2006, da assolvere con il seguente ordine di priorità:</p> <ul style="list-style-type: none">a) autosmaltimento dei rifiuti;b) conferimento dei rifiuti a terzi debitamente autorizzati;c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione. <p>In due sole ipotesi il produttore è sollevato da responsabilità per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti, ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">1) quando i rifiuti sono affidati al servizio pubblico di raccolta;2) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. <p>Nei punti di seguito indicati vengono riassunti gli obblighi e le ipotesi di responsabilità del produttore nelle varie fasi della gestione.</p> <p>1) Classificazione del rifiuto e assegnazione del codice CER</p> <p>Tra gli obblighi del produttore vi è, in primo luogo, la classificazione del rifiuto e l'attribuzione del codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti), sulla base delle tipologie riportate nell'Al.to D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.</p> <p>Scegliere un codice piuttosto che un altro o classificare un rifiuto come pericoloso, implica significative ricadute sugli aspetti sia gestionali che economici. Per i rifiuti pericolosi le regole gestionali sono più severe ed il costo per lo smaltimento è maggiore di quello richiesto per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi.</p> <p>Spesso accade nella prassi che il CER venga attribuito in base ai codici che il vettore è autorizzato a trasportare o l'impianto è legittimato a ricevere.</p> <p>Niente di più sbagliato.</p> <p>L'onere è del produttore soltanto, il quale, è l'unico in grado di conoscerne la reale natura, le caratteristiche e la composizione.</p> <p>Pertanto, per evitare conseguenze sanzionatorie, il produttore deve assegnare il CER seguendo una specifica procedura che considera in primis il processo produttivo da cui origina il rifiuto.</p> <p>2) Fase del conferimento a terzi</p> <p>Il produttore di rifiuti, qualora non provveda all'autosmaltimento o al conferimento degli stessi a soggetti che gestiscono il servizio pubblico, può consegnarli ad altri soggetti.</p> <p>Prima di affidare un rifiuto ad un soggetto terzo, il produttore ha l'obbligo di accertarsi che il trasportatore e l'impianto di destinazione siano in possesso delle prescritte autorizzazioni, acquisendone copia e verificando che le stesse siano complete ed aggiornate.</p> <p>In particolare, nella scelta del trasportatore deve essere verificata la regolarità dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Il provvedimento deve recare indicazione dei codici CER autorizzati e delle targhe degli automezzi abilitati ad effettuare il trasporto.</p> <p>Inoltre, occorre preliminarmente accertare che l'impianto di smaltimento e/o recupero cui il carico è destinato sia legittimato a riceverlo, ovvero sia in possesso di valida</p>
--	--



	<p>autorizzazione. Se il produttore omette di effettuare i doverosi accertamenti, risponde del reato di illecita gestione insieme al trasportatore e al destinatario.</p> <p>A tal proposito, corre l'obbligo sottolineare come la gestione di rifiuti non autorizzata sia punita dall'art. 256, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 rispettivamente:</p> <p>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di <u>rifiuti non pericolosi</u>;</p> <p>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di <u>rifiuti pericolosi</u>.</p> <p>3) Fase del trasporto</p> <p>Giova ripetere che la consegna dei rifiuti al vettore autorizzato, non esime il produttore dall'obbligo di vigilare sul buon esito del trasporto fino al sito di destinazione finale. Ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, il rifiuto deve essere accompagnato da un formulario di identificazione, della cui corretta compilazione il produttore è sempre totalmente e pienamente responsabile.</p> <p>Infatti, il produttore sottoscrive il formulario attestando la veridicità delle informazioni riportate quanto a natura, tipologia e quantità del materiale conferito.</p> <p>Di contro, il trasportatore si limita a sottoscrivere il documento e nei suoi confronti può ravvisarsi una generica responsabilità in materia di trasporto di cose.</p> <p>Non a caso il legislatore ha differenziato le previsioni sanzionatorie riguardanti le irregolarità che afferiscono la compilazione del formulario di trasporto da quelle disposte per le altre scritture ambientali (registri di carico e scarico, MUD), prevedendo in capo al produttore, oltre a sanzioni amministrative (art. 258 commi 4 e 5 D.Lgs. 152/2006) anche sanzioni di natura penale (art. 483 c.p.).</p> <p>Nello specifico:</p> <p>Il trasporto di rifiuti <u>senza il formulario di identificazione o con indicazione di dati inesatti o incompleti</u> è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €1600,00 a €9300,00.</p> <p>Tuttavia, se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte, ma contengono tutti gli elementi indispensabili per ricostruire le informazioni dovute per legge, si applica una più mite sanzione amministrativa pecuniaria da € 265,00 a €1550,00. Non si applica in caso di irregolarità nel trasporto di rifiuti pericolosi.</p> <p>Per il trasporto di <u>rifiuti pericolosi</u> senza il formulario di identificazione o con indicazione di dati incompleti o inesatti è prevista anche la sanzione penale della reclusione fino a 2 anni. Conseguentemente, l'obbligo di sequestro del mezzo di trasporto e del suo carico da parte della polizia giudiziaria al momento dell'accertamento del reato.</p> <p>4) Tenuta della documentazione ambientale</p> <p>Come già ampiamente dettagliato nelle precedenti rubriche di approfondimento, sanzioni severe sono previste in capo al produttore per la violazione degli obblighi di tenuta dei registri di carico scarico, nonché per la presentazione del MUD.</p> <p>E' appena il caso di ricordare che l'omessa dichiarazione MUD o la dichiarazione incompleta o inesatta comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro.</p> <p>Se la comunicazione avviene entro il 60° giorno dalla scadenza viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 euro. La presentazione successiva ai 60 giorni (dal 30 giugno 2009 in poi) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600,00 a Euro 15.500,00.</p> <p>Ed ancora.</p> <p>Le violazioni sulla tenuta del registro di carico e scarico sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro, che nel caso di rifiuti pericolosi va da 15.500 a 93.000 euro, con la previsione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.</p> <p>Da ultimo, si precisa che le responsabilità dei soggetti coinvolti nella disciplina dei rifiuti non soggiace solo alla normativa di settore, ma anche ai principi fondamentali di responsabilità previsti dal codice civile.</p> <p>E' fuori di dubbio che alle imprese una normativa così articolata e mutevole come quella ambientale, può sembrare caotica e difficilmente conciliabile con le esigenze operative, le strategie e le necessità d'impresa. Tuttavia, però, le regole esistono e devono essere rispettate, pena pesanti sanzioni.</p>
Riferimenti normativi	<i>Artt. 178, 188, 256, 258 del D.Lgs. 152/2006 s.s.m.</i>

FAQ (Le domande più frequenti)

1) Bisogna essere autorizzati per trasportare i rifiuti ?

Sì. Ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 devono essere iscritte all'Albo le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi, nonché i produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasporto i propri rifiuti non pericolosi e pericolosi nel limite di 30 kg/lt. al giorno, il cui trasporto degli stessi rifiuti autoprodotti, rappresenti un'attività accessoria e integrante a quella principalmente esercitata.

2) In che cosa consiste l'abbandono di rifiuti ?

In linea generale per abbandono di rifiuti si intende l'atto di chi si disfa di rifiuti in un'area a questo non autorizzata. Nello specifico, l'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 vieta *“l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”*.

L'art. 255 del Codice dell'Ambiente prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da € 105 a € 620 nell'ipotesi di abbandono di rifiuti pericolosi e ingombranti, da € 25 a € 155, negli altri casi.

L'orientamento giurisprudenziale prevalente riconosce l'elemento di discriminazione tra il semplice abbandono di rifiuti e la discarica abusiva nel fatto che il primo è singolo ed occasionale, il secondo è continuativo e abituale.

Le risposte fornite in questa rubrica non hanno carattere di consulenza ma sono opinioni espresse dai professionisti in merito ai singoli quesiti; esse hanno il solo scopo di contribuire ad aumentare le conoscenze sui temi trattati. Non hanno valore legale o di prova in sede di giudizio.